



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6

OGGETTO: *Imposta Unica Comunale – (IUC) – Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014*

*L'anno Duemilaquattordici, il giorno tre del mese di settembre alle ore 13,40, nella Sede Comunale, in assenza del Commissario Prefettizio Dott.ssa Laura Rotundo, assume la Presidenza nella qualità di sub Commissario Prefettizio il Dott. Francesco Giacobbe, nominato con Decreto del Prefetto di Catanzaro n. 64056 del 25/7/2014.
Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Sandulli.*

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabili dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visto il paere dell'Organo di Revisione;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;

DELIBERA

- Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria ad oggetto "Imposta Unica Comunale – (IUC) – Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2014 ", e per l'effetto di:

1) di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) *di stabilire, ai sensi degli articoli da 23 a 28 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni/agevolazioni:*

Articolo 23 : Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Per le famiglie economicamente disagiate o che versano in condizioni di difficoltà, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%, con reddito ISEE, riferito all'anno precedente, non superiore ad Euro 2.500,00.
2. Per le famiglie nel cui nucleo siano presenti persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92 Art.3 comma 3 con invalidità superiore all' 80 %, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%

Articolo 24 : Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, identificati alle categorie " 16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie " e " 17 bar, caffè, pasticceria ", aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 25 : Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile nei seguenti casi:

- a) Per le utenze domestiche residenti ,si applica la riduzione del 5% per la raccolta differenziata .
 - b) Per le utenze identificate che attueranno la pratica del compostaggio domestico e che saranno inseriti in apposito elenco stilato dall'Ufficio Tecnico, si applica la riduzione del 8%.
 - c) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
 3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
 4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 8% nei confronti dei complessi a carattere turistico che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Articolo 26 : Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 lineari dal più vicino punto di conferimento per come stabilito dall'ente, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica come da tabelle sotto riportate:

- a) superiore a 500 metri lineari sconto 40%**
- b) superiore a 1000 metri lineari sconto 50%**
- c) superiore a 2000 metri lineari sconto 60%**

Articolo 27 : Agevolazioni.

1. Non sono previste ulteriori agevolazioni.

Articolo 28 : Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2) di quantificare in €. 871.521,70 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) stante l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cinzia Sandulli

IL Sub COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Francesco Giacobbe



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta o del Consiglio Comunale)**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salvo l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salvo l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale/Commissario Prefettizio l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano

finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2014 di € 871.521,70,così ripartiti:

COSTI FISSI €. 458.390,70

COSTI VARIABILI €. 413.131,00

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre gli articoli dal n. 23 al n. 28 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale/Commissario Prefettizio, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti riduzioni/agevolazioni:

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 25.

Riduzioni per il riciclo

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 27. Agevolazioni

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra e i successivi rinvii al 31 Luglio 2014 (DM Interno 29/04/2014 – GU n. 99 del 30 Aprile 2014) e da ultimo il decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2014 (GU n. 169 del 23 Luglio 2014) che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 ;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

propone

1) di approvare per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) *di stabilire, ai sensi degli articoli da 23 a 28 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni/agevolazioni:*

Articolo 23 : Riduzioni per le utenze domestiche (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Per le famiglie economicamente disagiate o che versano in condizioni di difficoltà, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%, con reddito ISEE, riferito all'anno precedente, non superiore ad Euro 2.500,00.
2. Per le famiglie nel cui nucleo siano presenti persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/92 Art.3 comma 3 con invalidità superiore all' 80 %, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 50%

Articolo 24 : Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

3. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, identificati alle categorie “ 16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie “ e “ 17 bar, caffè, pasticceria “, aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

4. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 25 : Riduzioni per il recupero (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile nei seguenti casi:

a) Per le utenze domestiche residenti ,si applica la riduzione del 5% per la raccolta differenziata .

b) Per le utenze identificate che attueranno la pratica del compostaggio domestico e che saranno inseriti in apposito elenco stilato dall’Ufficio Tecnico, si applica la riduzione del 8%.

c) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero

5. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell’100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.

7. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile nella misura del 8% nei confronti dei complessi a carattere turistico che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Articolo 26 : Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 14 comma 15-16-17-18 D.L. 201/2011)

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 lineari dal più vicino punto di conferimento per come stabilito dall’ente, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica come da tabelle sotto riportate:

a) superiore a 500 metri lineari sconto 40%

b) superiore a 1000 metri lineari sconto 50%

c) superiore a 2000 metri lineari sconto 60%

Articolo 27 : Agevolazioni.

1. Non sono previste ulteriori agevolazioni.

Articolo 28 : Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2) di quantificare in €. 871.521,70 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) stante l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vincenzo Larocca



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014	Il Responsabile dell'Area interessata sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: li, IL RESPONSABILE DELL'AREA
 IL PROPOSTORE 	Il Responsabile di Ragioneria sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile: li, IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Vincenzo Lumaca
 Si dà atto che la copertura finanziaria della presente proposta viene imputata come a lato. li _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Vincenzo Lumaca 	 IMPUTAZIONE DELLA SPESA Somma da impegnare con la presente proposta Euro _____ sul cap. _____ Situazione finanziaria del cap. _____ art. _____ com. _____ DESCRIZIONE Somma stanziata Euro _____ Variazione in aumento Euro _____ Variazione in diminuzione Euro _____ Stanziamento aggiornato Euro _____ Somma già impegnata Euro _____ Somma disponibile Euro _____ IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Vincenzo Lumaca

COMUNE DI MONTEPAONE

Provincia di Catanzaro

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5753	OGGETTO: Parere sull'approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2014.
Data 30/07/2014	

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 16.30, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla presenza del Responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio inerente l'approvazione delle tariffe da applicare alla Tassa sui rifiuti – Tari -.

Richiamato l'articolo 1 comma 539-703 della legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità), n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1^o gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare l'articolo 1 comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi dello stesso servizio;

Esaminato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con il quale si prevede inoltre:
criteri di determinazione dei costi;
criteri di determinazione delle tariffe;
agevolazioni;
riduzioni;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014 approvato dal Commissario Prefettizio, che individua in complessivi euro 871.521,70 i costi di gestione del servizio stesso così suddiviso:

Costi Fissi per euro	458.390,70;
Costi Variabili per euro	413.131,00;
Totali	871.521,70

Visto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato; le utenze sono divise in domestiche e non domestiche, la tariffa si compone di una componente fissa e di una variabile;

Viste le tariffe per il pagamento della TARI anno 2014, determinate sulla base di coefficienti di produzione calcolati in parte sulla qualità del servizio fornito ed in parte sulla quantità dei rifiuti prodotti;


ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche relative all'anno 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giuseppe Benvenuto



La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti **dal 8/9/2014 al 23/9/2014**

F.to IL SEGRETARIO

F.to L'Addetto alla pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.

IL SEGRETARIO